



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1923

Reg. (CE) 1234/2007 - Programma Nazionale di sostegno al Settore Vitivinicolo. Approvazione Programma operativo con valenza di avviso pubblico Misura 7 “Investimenti” 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1924

Reg. (CE) 1698/2005. Programma di Sviluppo rurale 2007/2013. Asse 1. Approvazione Programma operativo con valenza di avviso pubblico Misura 133 “Sostegno alle associazioni dei produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare 37

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1923

Reg. (CE) 1234/2007 - Programma Nazionale di sostegno al Settore Vitivinicolo. Approvazione Programma operativo con valenza di avviso pubblico Misura 7 "Investimenti"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- il Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Commissione Europea il 30 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura degli Investimenti";

Visto inoltre il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito PSR) della Regione Emilia-Romagna - Versione 6, nella formulazione allegata quale parte integrante alla deliberazione n. 1122 del 27 luglio 2011 - risultante dalle modificazioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 569 del 27 aprile 2011 - approvata con Comunicazione ARES (2011)816091 della Commissione Europea del 27 luglio 2011;

Preso atto che il citato Decreto Ministeriale n. 1831/2011 prevede:

- che sia concesso, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

- che le Regioni adottino le determinazioni per applicare la Misura Investimenti, ivi compresa l'individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo nonché specifici criteri di priorità;

Atteso che le operazioni individuate e riportate nel citato Decreto Ministeriale n. 1831/2011 sono redatte in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarità definiti nella II parte del PSR - Versione 6 - Capitolo 10, recante "Informazioni sulla complementarità con le Misure finanziate dagli altri strumenti

della Politica Agricola Comune, attraverso la Politica di Coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno della pesca";

Considerato che al fine di applicare i suddetti criteri di demarcazione sono stati individuati quali interventi ammissibili a valere sulla Misura Investimenti le operazioni materiali per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli (punti vendita) e/o immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 7462 del 10 novembre 2011 recante "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2012" che ripartisce tra le Regioni, relativamente all'anno 2012, la dotazione finanziaria per l'attuazione della Misura Investimenti, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 3.419.675,00;

Ritenuto pertanto di procedere con la presente deliberazione all'approvazione di uno specifico Programma Operativo - con contestuale funzione di Avviso pubblico - per la concessione di aiuti a valere sulla Misura Investimenti inclusa nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo, nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato infine che l'intervento in oggetto rientra a tutti gli effetti fra quelli previsti dall'articolo 2, lettera l) della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997 in quanto - ai fini della massima efficacia della scelta programmatica - occorre prevedere una gestione diretta a livello regionale;

Ritenuto, infine, necessario per semplificare la fase gestionale, prevedere che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto della presente deliberazione ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo possano essere assunte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento ed aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare - nella formulazione di cui all'Allegato I al presente atto - il Programma Operativo della Misura Investimenti inclusa nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo a valere sulle risorse assegnate a detto intervento per l'annualità 2012 dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 7462 del 10 novembre 2011;

3) di dare atto che la gestione del Programma di cui al

precedente punto 2) è di competenza diretta dell'Amministrazione regionale in quanto rientra, a tutti gli effetti, fra quelli previsti dall'articolo 2, lettera l) della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997;

4) di stabilire che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo di cui al punto 2) ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo siano disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura,

economia ittica, attività faunistico-venatorie;

5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Aiuti alle imprese di provvedere all'invio dello stesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad Agea e ad Agrea, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011.

Allegato 1

Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo*Reg. (CE) del Consiglio n. 1234/2007***PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA****Misura 7 “Investimenti”**

DISPOSIZIONI GENERALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione Europea il 30 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 recante Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura degli Investimenti;

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna - Versione 6 - nella formulazione allegata quale parte integrante alla deliberazione della Giunta regionale n. 1122 del 27 luglio 2011, risultante dalle modificazioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 569 del 27 aprile 2011 - approvata con Comunicazione ARES (2011)816091 della Commissione Europea del 27 luglio 2011.

FINALITA'

La Misura Investimenti, attivata nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, è finalizzata a sostenere interventi materiali ed immateriali in impianti enologici di trasformazione e/o commercializzazione, funzionali al miglioramento del rendimento globale delle imprese.

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso questa iniziativa sono rivolti a:

- aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
- garantire un concreto trasferimento dei benefici economici ai produttori di base, anche in termini di remunerazione della materia prima;
- valorizzare le produzioni di qualità.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo - che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - è a valere sulle risorse destinate alla Misura 7. Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo per l'annualità 2012. Tale disponibilità è definita - per la Regione Emilia-Romagna - dal Decreto Ministeriale n. 7462 del 10 novembre 2011 in Euro 3.419.675,00.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'azione è rivolta alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli - individuati all'allegato XI ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 - che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni, garantendo un'adeguata remunerazione per le aziende agricole coinvolte direttamente (quali trasformatori) o indirettamente (quali fornitori di materia prima).

L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sottoforma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare e/o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'aumento del valore aggiunto delle produzioni.

La Regione Emilia-Romagna - nel rispetto del principio di demarcazione fra analoghi interventi sostenuti, sia in ambito OCM vitivinicola, sia a livello di PSR - ha optato per dedicare questa misura a specifiche operazioni materiali per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli (punti vendita) e/o immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce.

In particolare per vendita diretta si intende:

- l'attività di vendita al consumatore finale svolta da imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione, quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese di trasformazione e/o commercializzazione che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi;

- l'attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese di trasformazione e/o commercializzazione riconducibili alla categoria di cui all'articolo 1, comma 1094, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Rispetto alle specificità della suddetta demarcazione si rimanda ai contenuti della II parte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna – Versione 6 - Capitolo 10. “Informazioni sulla complementarità con le Misure finanziate dagli altri strumenti della Politica Agricola Comune, attraverso la Politica di Coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno della pesca”.

LOCALIZZAZIONE

Gli investimenti materiali (punti vendita) dovranno essere ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna e/o di regioni limitrofe.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

L'aiuto viene accordato alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli in riferimento alle operazioni precedentemente definite, che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

Dette imprese devono avere sede legale in Emilia-Romagna ed impianti di trasformazione e/o commercializzazione sul territorio regionale.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Sono ammesse ad aiuto:

- microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e delle disposizioni di attuazione definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

L'allegato A) al presente Programma Operativo sintetizza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa.

2. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali quali:

- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature connessi alla funzionalità del punto vendita;

- arredi finalizzati all'allestimento del punto vendita;
- opere edili accessorie/funzionali all'introduzione dell'impiantistica e/o all'allestimento del punto vendita (es. tinteggiature, pavimentazioni, opere murarie per la posa in opera di impianti fissi ecc.).

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali quali:

- creazione e/o implementazione di siti internet;
- acquisto di software;
- spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Le spese di cui all'ultima alinea non possono superare il 3% rispetto al costo complessivo del progetto, ovvero rispetto al costo massimo ammissibile quale definito al successivo paragrafo 5..

3. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- gli investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- realizzazione/ampliamento di immobili;
- opere edili non classificabili quali accessorie/funzionali all'introduzione di impiantistica e/o all'allestimento del punto vendita quali individuate al precedente paragrafo 2.;
- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- costruzione di strutture ed acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- acquisto di attrezzature ricreative;
- acquisto di motrici di trasporto;

- spese non iscritte a cespiti;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

Si specifica inoltre che ai sensi dell'articolo 103 duovices del Regolamento (CE) n. 1234/2007, il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

4. NATURA DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI

L'aiuto finanziario sarà concesso sottoforma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa ammissibile:

- a) 40% nel caso di progetti proposti da microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e delle disposizioni attuative previste dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- b) 20% nel caso di progetti proposti da imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Le suddette condizioni devono essere possedute e comprovate al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

Al fine di garantire condizioni di accesso omogenee, a livello delle differenti tipologie di soggetti beneficiari, i finanziamenti disponibili nel periodo di validità del presente Programma Operativo vengono suddivisi nella seguente misura percentuale:

- 40% per i progetti presentati da imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
- 60 % per i progetti presentati da imprese che associano produttori agricoli di base quali Cooperative e Consorzi e che svolgono l'attività di vendita al consumatore

finale in prevalenza di prodotti propri e imprese quali definite dall'articolo 1, comma 1094, della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

5. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di Euro 30.000,00 ed una dimensione massima di Euro 300.000,00.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese tecniche.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori al suddetto importo massimo. In questo caso il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto del limite di spesa precedentemente definito.

E' ammessa la presentazione di un unico progetto con riferimento al singolo soggetto richiedente, che può riguardare uno o più punti vendita ed un solo sito internet finalizzato all'e-commerce.

Non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo punto vendita o sito internet finalizzato all'e-commerce.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le imprese richiedenti potranno accedere ai benefici di cui al presente Programma Operativo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009.

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già precedentemente definiti dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Programma Operativo;
- b) dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di redistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi offerti sui produttori agricoli di base;
- c) dimostrare che l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa. La condizione si intende assolta qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
 - aumento del fatturato dell'impresa in termini di "vendite dirette";
 - aumento dei quantitativi di prodotti esportati (riferiti sia al mercato interno che extra CE);
 - consolidamento dell'occupazione;
- d) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;

e) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
- b) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli;
- c) specifica relazione tecnico-economica;
- d) titolo di possesso dell'immobile/immobili in cui si intende realizzare l'investimento e dichiarazione del legale rappresentante riguardo l'immediata cantierabilità dell'opera supportata da idonea dichiarazione di tecnico abilitato nel caso il progetto preveda anche opere edili accessorie quali definite al precedente paragrafo 2;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.

La concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità.

7. CRITERI DI PRIORITA'

I progetti che rientrano nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti di cui al presente Programma Operativo, verranno valutati utilizzando i seguenti criteri.

7.1 Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute da uve certificate biologiche ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e conseguente normativa nazionale di attuazione, ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di materia prima (uva) dai quali è prodotto il vino, rapportato ai quantitativi totali della materia prima (uva) certificata biologica prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

7.2 Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alle produzioni della viticoltura DOCG, DOC, IGT riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante Tutela delle denominazioni di

origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e conformi al Reg. (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono attribuiti:

- 20 punti nel caso del 100% di produzioni DOCG (0,2 punto per ogni punto percentuale);
- 15 punti nel caso del 100% di produzioni DOC (0,15 punto per ogni punto percentuale).
- 8 punti nel caso del 100% di produzioni IGT (0,08 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti sopra specificati prendendo a riferimento le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso.

7.3 Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso dell'impresa al momento della presentazione del progetto ed ha un peso complessivo di 5 punti.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato.

- certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: 1 punto;
- certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare: 2 punti;
- certificazione UNI EN ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari: 1 punto;
- certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard): 1 punto.

7.4 Vantaggi per l'occupazione

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività dell'impresa nel rispetto dei principi di stabilizzazione e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati con le parti sociali.

Il criterio ha un peso massimo di 2 punti.

Di seguito si riportano gli accordi valutabili ed il peso attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in funzione del progetto presentato: 1 punti;
- accordi siglati con le parti sociali che dimostrino vantaggi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in funzione del progetto presentato: 2 punti.

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi, nonché sulla documentazione che l'impresa deve produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'Allegato B) del presente Programma Operativo.

8. CRITERI DI PRECEDENZA

Ai fini della formulazione delle due graduatorie, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione delle priorità di cui al precedente paragrafo 7), verranno collocati in sequenza in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di base;
- investimenti con maggiore importo di spesa ammissibile.

In caso di ulteriore parità prederanno gli investimenti proposti da imprese con maggior fatturato.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle domande dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, reperibili sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine perentorio di scadenza della presentazione delle istanze è fissato al 31 **gennaio 2012**.

Nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza. Tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) schede di misura relative agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento (allegati C/1 e C/2);
- 2) delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;

- l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento dei suddetti impegni;

- 3) bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale, completo delle relazioni di corredo. Per le imprese individuali e le società di persone è necessario allegare anche copia della denuncia dei redditi. Per le imprese che non hanno obbligo di predisporre bilancio allegare copia della denuncia dei redditi. Nel caso di imprese di recente costituzione, che non dispongano ancora di bilancio approvato, né di denuncia dei redditi presentata, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante tale condizione;
- 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati;
- 5) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- 6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito, nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;
- 7) documentazione comprovante il titolo di possesso dell'immobile/i su cui insiste/insistono l'investimento/i;
- 8) progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva dell'investimento che si intende realizzare completo di layout e preventivi (nel caso siano previste opere edili accessorie/funzionali all'introduzione dell'impiantistica e/o all'allestimento del punto vendita, allegare anche computo metrico estimativo analitico e disegni).

Tale progetto, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:

- per le spese relative alle opere edili ed affini propriamente dette (a misura), si dovrà applicare il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura – Adeguamento 2007" – approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e successive integrazioni (scaricabile

nella versione aggiornata alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico dal sito www.ermesagricoltura.it);

- tavole progettuali riportanti le eventuali opere edili e layout per gli impianti fissi;
 - opere a preventivo (elementi prefabbricati, impianto elettrico, impianti specifici ecc., macchinari, attrezzature, arredi, investimenti immateriali quali creazione e/o implementazione di siti internet, acquisto di software): il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta nei preventivi di almeno tre diverse imprese fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto. Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza (Allegato D);
- 9) dichiarazione del Legale rappresentante riguardo l'immediata cantierabilità dell'opera supportata da idonea dichiarazione di tecnico abilitato nel caso il progetto preveda anche opere edili accessorie quali definite al precedente paragrafo 2.;
- 10) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati come segue:
- per le imprese agricole di base che svolgono l'attività di commercializzazione e/o trasformazione e quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni: bilancio e/o contabilità IVA;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano prevalentemente materia prima conferita da produttori di base singoli o associati: statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese quali definite dall'articolo 1, comma 1094, della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni: documenti (fatture di acquisto) che dimostrino l'acquisizione di almeno il 75% della materia prima/prodotto finito cui l'investimento è dedicato dai soci;
- 11) relazione tecnico-economica che dimostri come l'investimento proposto determini un miglioramento del rendimento globale dell'impresa in funzione del raggiungimento di una o più delle condizioni riportate al paragrafo 6, lettera c);
- 12) dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:
- società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;

- presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
- revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti.

Per le aziende imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni e che operino in regime di "contabilità semplificata" - ai sensi dell'articolo 32 e successivi della versione consolidata del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni - la suddetta condizione verrà attestata/verificata dai dati riportati nella denuncia dei redditi.

E' facoltà del richiedente avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa".

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza di cui ai precedenti paragrafi 7. e 8. secondo le modalità di cui all'Allegato B).

10. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie. Detta istruttoria dovrà concludersi entro **60 giorni**, calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio, acquisite le designazioni del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, individua i collaboratori regionali che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;

- alla quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in appositi verbali.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi al progetto che incidano nell'attribuzione dei punteggi.

Nel caso le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze presentate e risultate ammissibili, non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del protocollo AGREA.

Il Responsabile del procedimento acquisirà dal Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali gli elementi necessari per l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle dichiarazioni riferite alle dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 ed alle produzioni di qualità dichiarate ai fini dell'attribuzione dei punteggi di priorità.

Compete infine al Responsabile del procedimento l'effettuazione degli ulteriori controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi procedurali le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

11. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, entro 20 giorni dalla conclusione della suddetta istruttoria, assumerà uno specifico atto di approvazione delle graduatorie delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

I progetti inseriti nelle due graduatorie di merito verranno finanziati nell'ordine delle graduatorie stesse fino ad esaurimento delle risorse per ciascuna disponibili.

Successivamente il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvederà con propri atti formali alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti ed alla fissazione di eventuali prescrizioni tecniche, funzionali alla regolare esecuzione del progetto.

Esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali è riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore del soggetto beneficiario.

Qualora nell'ambito di una delle due graduatorie si rendano disponibili finanziamenti residui derivanti da:

- graduatoria che non copra tutte le risorse ad essa assegnate;
- residue disponibilità che non coprano almeno il 50% del fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa collocata in posizione utile;

dette risorse potranno essere utilizzate in compensazione dell'altra graduatoria che presenti investimenti non soddisfatti in funzione delle disponibilità di cui al paragrafo 4..

Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce dei beneficiari verranno utilizzate nell'ambito delle singole graduatorie in cui si sono verificate, fatto salvo i precedenti meccanismi di compensazione.

12. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I progetti approvati dovranno essere realizzati inderogabilmente entro il 15 luglio 2012, pena la revoca del contributo.

Non sono ammesse varianti ai progetti iniziali, ciò premesso di norma non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola iniziativa ed i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso in sede di concessione.

13. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La domanda di pagamento dovrà essere inoltrata al Servizio Aiuti alle imprese, utilizzando l'applicativo SOP predisposto da AGREA, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la realizzazione del progetto. Ad essa dovrà essere allegata tutta la documentazione prescritta nei singoli atti di concessione. Si anticipa peraltro che la rendicontazione deve essere supportata dai seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate in sede di istruttoria di ammissibilità del progetto, al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia dei giustificativi di spesa (fatture), coerentemente con quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato dal MiPAAF (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti).

Si specifica inoltre che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente Programma Operativo e nel progetto approvato;

- sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione del rendiconto finale;
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha inoltre l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

14. LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA).

Non è prevista la possibilità di richiedere l'erogazione di acconti in anticipazione. L'erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari sarà effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l'operazione/intervento secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo e nel singolo atto di concessione.

Resta fermo che – in caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto – gli aiuti concessi saranno oggetto di revoca.

15. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al paragrafo 10. afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati a verificare che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso e che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco (ed a campione "in itinere") prima dell'effettuazione del pagamento per verificare la corretta realizzazione dell'investimento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

16. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. n. 15/1997.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli impianti fissi e quinquennale per ogni altro bene, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 15/1997. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene idoneamente documentata.

17. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente paragrafo 16) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 15/1997;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

In caso di revoca del contributo si procede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997:

- al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa,
- all'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura,

nonché alla segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente al termine stabilito per la fine dei lavori, è equiparata al non rispetto dei termini di realizzazione fissati e alla violazione di specifiche prescrizioni - di cui all'art. 18, comma 1 lettere a) e d), della L.R. n. 15/1997 - e comporta, oltre alla revoca del contributo e l'applicazione delle sanzioni precedentemente indicate.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo Dr. Marco Calmistro, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

Per gli aspetti tecnici ed amministrativi/procedurali

➤ Gianna Claudia Orlandini

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274876 - Fax: +39.051.5274669

Per gli aspetti specifici connessi all'OCM vitivinicola:

➤ Massimo Barbieri

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274507 - Fax: +39.051.5274337

Allegato A)

“ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA”**DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005****MICROIMPRESA**

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati < 10 (ULA)

Fatturato annuo \leq 2 Meuro

oppure

Totale di bilancio \leq 2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti

consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) ≥ 10 e < 50

Fatturato annuo $> 2 \leq 10$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 2 e ≤ 10 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i

dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) ≥ 50 e < 250

Fatturato annuo $> 10 \leq 50$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 10 e ≤ 43 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate

all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese**, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. **Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese**, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese**. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto “IMPRESA ASSOCIATA”, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per

più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75(*) 3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75(****)

(*) – $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) – $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) – $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) – $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18 ore, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente **si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti** (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

- c) L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, **ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti**, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, **debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA INTERMEDIA

La definizione di impresa intermedia trova supporto esclusivamente al comma 3) dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Le imprese intermedie rappresentano una categoria di grandi imprese che soddisfano **in alternativa** una delle seguenti condizioni:

- N. Occupati (ULA) ≥ 250 e < 750
- Fatturato annuo ≥ 50 Meuro < 200 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, **può essere preso a riferimento solo il parametro degli occupati.**

Il rispetto del parametro preso a riferimento deve seguire la stessa metodologia fissata nel Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 per le imprese di dimensione minore.

Allegato B)

**METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELLE PRIORITÀ E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE**

La metodologia di seguito indicata fa esatto riferimento al paragrafo 7. "Criteri di priorità":

7.1 PRODUZIONI BIOLOGICHE

Il calcolo è riferito alla somma dei quantitativi di materia prima uva, rapportato ai quantitativi di materia prima uva certificati biologici prodotti e lavorati.

Occorre considerare le produzioni ottenute nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella "Materie prime pre investimento" dell'allegato C/2.

La dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante circa i quantitativi di materia prima biologica trasformata, supportata da idonea certificazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione che controlla la produzione del soggetto richiedente.

7.2 PRODUZIONI DI QUALITÀ

Sono valutate le produzioni della viticoltura DOCG, DOC, IGT riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e conformi al Reg. (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Il calcolo è riferito alla somma dei prodotti finiti, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti di qualità ottenuti nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso, con riferimento ai dati riportati nella tabella "Produzioni realizzate pre-progetto" dell'allegato C/2.

La dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante che indichi le produzioni di qualità ottenute per singola tipologia in funzione di quanto risulta dalle denunce di rivendicazione presentate alle Camere di Commercio.

La verifica di quanto dichiarato e l'eventuale ridefinizione dei quantitativi sarà effettuata sulla base delle informazioni fornite dal Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali in relazione ai dati presenti sul sistema informativo delle Camere di Commercio.

7.3 CERTIFICAZIONI

- Certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto ed intestate all'impresa richiedente. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard). Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

7.4 VANTAGGI PER L'OCCUPAZIONE

Il punteggio è attribuito in presenza di specifici accordi sindacali che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori legato alla realizzazione del progetto presentato. La dimostrazione deve avvenire producendo copia dell'accordo sottoscritto.

Allegato C/1

SCHEDA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA**RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

1. Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
2. Installazioni esistenti;
3. Titolo del progetto;
4. Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
5. Ubicazione dell'investimento/i previsti;
6. Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1) Opere edili a misura	A misura	€	
2) Opere edili a preventivo (es. pannelli, prefabbricati, infissi ecc)	A preventivo	€	
3) Impianti fissi	A preventivo	€	
4) Impianti specifici funzionali alla commercializzazione dei prodotti	A preventivo	€	
5) Macchinari, attrezzature, arredi	A preventivo	€	
6) creazione e/o implementazione di siti internet, acquisto di software	A preventivo	€	
TOTALE PARZIALE		€	
7) Spese tecniche (max 3%) del Totale parziale		€	
TOTALE GENERALE		€	

7. Provenienza (in percentuale) delle materie prime agricole utilizzate prima e dopo la realizzazione dell'investimento;
8. Descrizione dei vantaggi economici derivanti ai produttori agricoli a seguito della realizzazione del progetto.

Allegato C/2

SCHEDA RELATIVA ALLE MATERIE PRIME ED AI PRODOTTI FINITI**RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

SITUAZIONE PRE INVESTIMENTO			
Materie prime lavorate per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri
TOTALE		0,00	0,00
Produzione realizzata per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri
TOTALE		0,00	0,00
Indicare la resa media entro la quale si opera			%

SITUAZIONE POST INVESTIMENTO			
Materie prime per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri
TOTALE		0,00	0,00
Produzione realizzata per tipologia		quantità	
cod tipo ⁽¹⁾	descrizione	tonnellate	ettolitri
TOTALE		0,00	0,00

Legenda tipo prodotto da inserire

Bio	01	BIO
Decreto Legislativo 61/2010 sulla denominazione dei vini	02	DOCG
	03	DOCG/BIO
	04	DOC

	05	DOC/BIO
	06	IGT
	07	IGT/BIO
Altri prodotti (non rientranti nelle precedenti tipologie)	08	A

Note per la compilazione:

- Compilare un unico Allegato C/2 con i dati aggregati di produzione;
- Le quantità totali espresse in domanda devono coincidere con quelle indicate nel presente modello;
- Le quantità di vino, aceto, succhi, ecc. vanno espresse in ettolitri.

Allegato D

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

LAVORI PREVISTI	PREVENTIVO DITTA PRESELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo	
Opere edili (es. pannelli, prefabbricati, infissi, ecc)							
1)							
2)							
Impianti fissi (es. elettrico termico ecc.)							
1)							
2)							
Impianti specifici per la commercializzazione							
1)							
2)							
Macchinari, attrezzature, arredi :							
1)							
2)							
Siti Internet							
1)							
2)							
Software							
1)							
2)							
Altro							
1)							
2)							

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1924

Reg. (CE) 1698/2005. Programma di Sviluppo rurale 2007/2013. Asse 1. Approvazione Programma operativo con valenza di avviso pubblico Misura 133 “Sostegno alle associazioni dei produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR e successive modifiche;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;

Visto altresì il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Comunicazione ARES (2011)816091 del 27 luglio 2011 (Versione 6) - della quale si è preso atto con deliberazione n. 1222 del 27 luglio 2011 - quale risultante dalle modificazioni proposte con deliberazione n. 569 del 27 aprile 2011 e dal negoziato condotto con i Servizi della Commissione dalla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;

Richiamati i contenuti dell'Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” definiti al Capitolo 5.3.1 del PSR;

Atteso che il PSR prevede che l'attuazione delle singole Misure sia subordinata all'approvazione di uno specifico Programma Operativo regionale d'Asse finalizzato a tradurre a livello operativo le scelte e le strategie individuate nel PSR con riferimento a ciascuna Misura;

Richiamata la propria deliberazione n. 672 del 18 maggio 2009 con la quale si è, tra l'altro, provveduto ad approvare all'Allegato 2 il Programma Operativo della Misura 133 “Sostegno alle associazioni dei produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità

alimentare” in “approccio di filiera”, definendo contestualmente le sanzioni applicabili nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, in relazione ai benefici attivati dalla Misura medesima, in attuazione della normativa vigente;

Dato atto che secondo quanto previsto nel PSR, a seguito delle modifiche apportate nella predetta Versione 6, la Misura 133 può essere attivata anche con “approccio singolo”;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto ad approvare il Programma Operativo della citata Misura nella suddetta modalità nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che per la Misura 133 il PSR prevede una gestione diretta da parte dell'Amministrazione regionale e che pertanto il Programma Operativo allegato alla presente deliberazione costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione di istanze d'aiuto;

Ritenuto di destinare al finanziamento del Programma Operativo oggetto del presente atto la somma di Euro 2.100.000,00;

Ritenuto infine di prevedere che le sanzioni ed esclusioni definite all'Allegato A dell'Allegato 2 della predetta deliberazione n. 672/2009 per la Misura 133 “approccio di filiera” debbono applicarsi anche in riferimento al mancato rispetto degli impegni assunti in relazione ai benefici attivati dal Programma Operativo approvato con la presente deliberazione;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento ed aggiornamento della delibera n. 450/2007” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare il Programma Operativo della Misura 133 “Sostegno alle associazioni dei produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare” in modalità “approccio singolo” del PSR 2007-2013, nella formulazione di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il Programma Operativo di cui al precedente punto 2) costituisce al contempo avviso pubblico per la presentazione di istanze d'aiuto, nonché ulteriore stralcio del Programma Operativo regionale dell'Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”;

4) di stabilire che detto Programma Operativo è a valere su risorse pari a Euro 2.100.000,00 comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale;

5) di prevedere che le sanzioni ed esclusioni definite

all'Allegato A dell'Allegato 2 della deliberazione n. 672/2009 per la Misura 133 "approccio di filiera" debbono applicarsi anche in riferimento al mancato rispetto degli impegni assunti in relazione ai benefici attivati dal Programma Operativo

approvato con la presente deliberazione;

6) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)**

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura 133 *'Sostegno alle associazioni dei produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare' – Approccio singolo*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni Titolo IV, Capo I, Sezione 1, articolo 20 lettera c) - ii) - e Sottosezione 3, articolo 33;

Regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento (UE) n. 65/2011;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Comunicazione ARES (2011)816091 del 27 luglio 2011 (Versione 6), della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 27 luglio 2011.

COLLEGAMENTO CON LA STRATEGIA DELL'ASSE ED OBIETTIVI OPERATIVI

La Misura si propone di sostenere e promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità, comunitari e nazionali, dei prodotti agroalimentari e mira a sensibilizzare il consumatore riguardo alle caratteristiche di prodotti ottenuti attraverso l'adesione a detti sistemi.

Per raggiungere questa finalità è necessario sostenere le azioni volte all'informazione ed alla promozione e tese ad incentivare l'acquisto di prodotti agroalimentari di qualità attraverso un'esauriente informazione sulle caratteristiche intrinseche, gli aspetti nutrizionali e salutistici, la sicurezza alimentare, l'etichettatura, la rintracciabilità e gli specifici metodi di produzione.

La Misura rappresenta inoltre azione di sistema e costituisce presupposto per sinergie con attività connesse a quella agricola ed attività afferenti ad altri settori produttivi.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono pertanto i seguenti:

- incentivare gruppi di produttori che partecipano a sistemi di qualità al fine di informare consumatori ed operatori economici sulle caratteristiche dei prodotti, sui metodi di produzione, con particolare riferimento alla tutela ambientale, alla sicurezza sul lavoro, al benessere degli animali;
- aumentare la conoscenza e la diffusione dei prodotti regionali provenienti da sistemi di qualità certificata e favorirne il consumo;
- sviluppare strategie di qualità delle produzioni consone alla pressante esigenza di sicurezza alimentare della società contemporanea al fine di assicurare il consumatore sulla qualità dei prodotti.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo – che costituisce contestualmente Avviso pubblico per la presentazione delle domande – è a valere su risorse pari ad Euro 2.100.000,00 comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

La Misura concede un aiuto alle attività di informazione e promozione (rivolte al consumatore) tese ad incentivare l'acquisto dei prodotti agroalimentari di qualità attraverso un'esauriente informazione sulle caratteristiche intrinseche, gli aspetti nutrizionali e salutistici, la sicurezza alimentare, l'etichettatura, la rintracciabilità, e in particolare sugli specifici metodi di produzione, gli elevati standard di benessere animale e sul rispetto dell'ambiente, legati al sistema di qualità alimentare interessato.

LOCALIZZAZIONE ED AMBITO D'INTERVENTO

La Misura si applica sull'intero territorio regionale. L'ammissibilità all'aiuto è peraltro in funzione di attività rivolte a produzioni regionali, quali successivamente definite, ed all'effettiva ricaduta dell'attività sul tessuto economico emiliano-romagnolo.

L'ambito di applicazione della presente Misura è il mercato regionale, nazionale ed il mercato interno comunitario in relazione alle prospettive di immissione, consolidamento ed espansione commerciale dei prodotti di qualità realizzati sul territorio regionale.

1. BENEFICIARI

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti di cui al presente Programma Operativo le organizzazioni di produttori, in qualsiasi forma giuridica, coinvolte attivamente nel sistema di qualità sulla base di quanto indicato all'art. 32 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche, quali:

- 1) Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 2) Associazioni di produttori agricoli;
- 3) Consorzi di tutela e/o loro Associazioni che raggruppino/rappresentino prevalentemente produttori agricoli;
- 4) Consorzi di prodotti tipici riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) Cooperative di primo e secondo grado che svolgono attività agricola.

Sono escluse le Organizzazioni professionali e/o interprofessionali.

2. SETTORI E PRODOTTI DI QUALITA' AMMISSIBILI AD AIUTO

I progetti di informazione e promozione devono essere riferiti ai seguenti settori/comparti, quali risultano dalle scelte individuate nella strategia dell'Asse 1:

- Cereali, oleoproteaginosi, ortofrutta fresca compresa la patata, ortofrutta trasformata compresa la patata, vitivinicolo, sementi, foraggiere, bieticolo - saccarifero, carni bovine, carni suine, carni avicole, latte alimentare e latticini freschi, formaggi stagionati a denominazione di origine protetta, uova;
- Settori animali minori: ovicaprini, cunicoli, api, bufalini, equidi;
- Settori vegetali minori: olio d'oliva, aceto balsamico, ortoflorovivaismo e vivaismo frutticolo, canapa.

E' inoltre previsto un raggruppamento trasversale a tutti i settori/comparti riservato a progetti di promozione rivolti esclusivamente a prodotti biologici, certificati ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa nazionale di attuazione.

Ciascun progetto di informazione e promozione dovrà svilupparsi nell'ambito di un unico settore/comparto/raggruppamento fra quelli precedentemente indicati.

Non saranno considerati ammissibili proposte riferite a prodotti afferenti più settori/comparti ad eccezione del raggruppamento trasversale, riservato a progetti rivolti esclusivamente alla trasformazione e/o commercializzazione di materie prime e prodotti finiti biologici, certificati ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa nazionale di attuazione.

Le iniziative proposte devono inoltre essere rivolte a prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità, ovvero quelli indicati nell'allegato I del Trattato CE e riconosciuti e/o tutelati dalla seguente normativa comunitaria/regionale:

- a) prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e conseguente normativa nazionale di attuazione;
- b) prodotti con Denominazioni di Origine Protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP) riconosciute ai sensi dei Reg. CE n. 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010;
- c) produzioni della viticoltura DOCG, DOC, riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e conformi al Reg. (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

- d) produzioni a marchio “Qualità Controllata” di cui alla Legge Regionale n. 28 del 28 ottobre 1999 (Q.C.).

In specifico per quanto attiene le normative precedentemente richiamate sono ammessi a sostegno progetti di informazione e promozione riferiti ai seguenti prodotti:

- a) Prodotti ottenuti con metodo biologico e destinati al consumo umano;
- b) Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi dei citati Regolamenti (CE) n. 510/2006 n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010, n. 442/2010 quali: Parmigiano-Reggiano DOP, Grana padano DOP, Provolone Valpadana DOP, Casciotta d’Urbino DOP, Vitellone bianco dell’Appennino centrale IGP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di Modena DOP, Culatello di Zibello DOP, Coppa piacentina DOP, Salame piacentino DOP, Pancetta piacentina DOP, Mortadella Bologna IGP, Zampone Modena IGP, Cotechino Modena IGP, Salamini italiani alla cacciatora DOP, Olio Brisighella DOP, Olio Colline di Romagna DOP, Fungo di Borgotaro IGP, Marrone di Castel del Rio IGP, Scalogno di Romagna IGP, Pera dell’Emilia-Romagna IGP, Pesca e nettarina di Romagna IGP, Asparago verde di Altedo IGP, Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP, Salame Cremona IGP, Coppia ferrarese IGP, Aceto Balsamico di Modena IGP, Amarene brusche di Modena IGP, Riso del Delta IGP, Formaggio di Fossa di Sogliano DOP, Patata di Bologna DOP, Aglio di Voghiera DOP.
- c) produzioni della viticoltura DOCG, DOC, riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e conformi al Reg. (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

<i>DOCG: Romagna Albana, Colli Bolognesi Classico Pignoletto</i>
--

<i>DOC: Bosco Eliceo, Colli Bolognesi, Colli di Faenza, Colli d’Imola, Colli di Parma, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e di Canossa, Colli Piacentini, Colli di Romagna centrale, Gutturnio, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Modena o di Modena, Ortugo, Reggiano, Reno, Romagna.</i>
--

- d) Produzioni a marchio “Qualità Controllata” di cui alla L.R. n. 28/1999 (Q.C.):

<i>Specie orticole: aglio, asparago, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicorie, cipolla, cocomero, indivia riccia, indivia scarola, fagiolino, fagiolo, finocchio, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa in coltura protetta, pomodoro da pieno campo, ravanello, sedano, spinacio, zucca, zucchini.</i>

<i>Specie frutticole: actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, fragola, kaki, melo, olivo da olio, pesco, pero, susino, vite.</i>
--

<i>Cereali: grano duro, grano tenero, orzo, riso.</i>

<i>Produzioni zootecniche: carne di bovini di razza romagnola, carne di suino pesante, carne cunicola, carne di bovini di razza limousine, carne ovina di agnellone e castrato, uova da consumo fresco.</i>

<i>Altri prodotti: miele, funghi (champignon).</i>
--

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE

Sono finanziabili i seguenti interventi:

- informazione ai consumatori ed agli operatori economici in merito alla sicurezza igienico-sanitaria, le caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali dei prodotti di qualità;
- attività e promozioni pubblicitarie di prodotti che rientrano nei sistemi di qualità, anche attraverso iniziative da realizzare nei punti vendita e nella grande distribuzione;
- partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi di importanza nazionale ed europea.

Tali attività non potranno coinvolgere marchi commerciali.

Il riferimento all'origine del prodotto dovrà essere sempre secondario rispetto al messaggio principale, con l'eccezione dei prodotti che rientrano nel sistema di qualità alimentare di cui ai Regolamenti (CE) n. 510/2006, n. 1028/2009, n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010 (DOP ed IGP) e n. 442/2010 e per le produzioni della viticoltura DOCG, DOC, riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e conformi al Reg. (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività rivolte a prodotti certificati dai marchi europei devono riportare comunque il logo comunitario.

4. VOCI DI SPESA AMMESSE

Nell'ambito dei singoli progetti di informazione e promozione possono essere considerate ammissibili - con riferimento agli interventi sopra elencati - le seguenti tipologie di spesa:

- a) Spese per la fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione di specifiche attività di informazione e promozione quali:

- iniziative di comunicazione (progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione supporti cartacei e multimediali);
 - realizzazione siti web;
 - acquisti di spazi pubblicitari e publi-redazionali su riviste e carta stampata;
 - acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo;
 - realizzazione cartellonistica;
 - ideazione grafica di imballaggi o packaging specificatamente dedicati al prodotto;
 - oggettistica promozionale nel limite del 5% della spesa ritenuta ammissibile del progetto promozionale complessivo;
- b) Spese per la realizzazione di seminari, incontri con operatori e workshop, quali:
- costi per i servizi necessari per l'allestimento delle sale, ad eccezione dei costi interni di personale ed organizzativi;
 - spese per relatori;
 - spese di interpretariato, ove necessario;
 - spese per la realizzazione/acquisto del materiale informativo relativo all'evento;
- c) Spese connesse alla presenza a manifestazioni, fiere ed eventi incluse le campagne presso i punti vendita, quali:
- quote di iscrizione, affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva;
 - spese per interpretariato, ove necessario;
 - spese per personale esterno a supporto di manifestazioni fieristiche ed eventi, nel limite massimo di spesa di € 250,00 a persona/giorno per il territorio nazionale e di € 400,00/giorno a persona per l'estero per la durata della manifestazione;
 - spese per la realizzazione/acquisto di materiale informativo-promozionale;
- d) Spese generali del progetto (comprese anche attività di coordinamento e organizzazione del progetto) regolarmente documentate, nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissibile dell'intero progetto.

5. LIMITI E CONDIZIONI

Le attività di informazione/promozione non potranno essere riferite a marchi commerciali.

Non sono considerate ammissibili:

- spese relative al personale dipendente;
- spese di vitto e alloggio;
- spese per l'acquisto dei prodotti finiti cui il progetto si riferisce;
- spese di spedizione di prodotti e materiali;
- spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche;
- spese per acquisto di materiale di cancelleria e di consumo;
- spese per la progettazione e realizzazione di listini prezzi ed elenchi soci beneficiari delle azioni informativo-promozionali;
- spese per la realizzazione e produzione di imballi, confezioni ed etichette per la commercializzazione del prodotto;
- spese per attività di informazione e promozione che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- spese per attività di informazione e promozione avviate prima della data di presentazione della domanda;
- IVA ed altre imposte e tasse.

Le iniziative proposte saranno esaminate alla luce delle normativa comunitaria al fine di non determinare condizioni che possano violare il principio della concorrenza o della libera circolazione delle merci.

Sono escluse dal finanziamento di cui al presente Programma Operativo le iniziative che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni. Le campagne pubblicitarie che riguardano i prodotti ed i marchi commerciali di una impresa non sono ammissibili a finanziamento.

Gli aiuti concessi ai sensi della presente Misura non potranno essere cumulati per la realizzazione della stessa iniziativa con gli aiuti concessi nell'ambito del Reg. (CE) n. 3/2008 del 17 dicembre 2007.

6. INTENSITA' DEGLI AIUTI

L'aiuto è pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

7. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

I progetti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della presente Misura devono avere una dimensione minima di spesa ammissibile di € 50.000,00 ed un importo massimo di spesa ammissibile di € 300.000,00.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore al valore minimo sopraindicato.

E' data peraltro facoltà ai soggetti richiedenti di presentare progetti superiori al suddetto importo massimo. In questo caso il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto del precedentemente definito limite di spesa.

E' ammessa la presentazione di un unico progetto con riferimento al singolo soggetto richiedente.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

I progetti riferiti ai settori ed alle produzioni di qualità che rientrano nelle tipologie precedentemente individuate, presentati da soggetti di cui al paragrafo 1., verranno valutati utilizzando i seguenti parametri e pesi:

<i>PRIORITA'</i> <i>(a)</i>	<i>CRITERIO DI SELEZIONE</i> <i>(b)</i>	<i>PUNTI</i> <i>(c)</i>	<i>INDICATORE</i> <i>(d)</i>
PRIORITA' RELATIVE AL SISTEMA DI QUALITA'	1) Prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e conseguente normativa nazionale di attuazione	20	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'intervento sia totalmente dedicato a produzioni riferite al sistema biologico. Detta priorità non è cumulabile con quelle individuate ai successivi punti 2), 3), 4), 5).
	2) DOP Reg. CE n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni	10	La priorità è attribuita solo nel caso in cui l'intervento sia totalmente dedicato ai rispettivi settori/prodotti individuati al paragrafo 2 "Settori e prodotti di qualità ammissibili ad aiuto" per ciascun sistema di qualità. Le priorità riferite ai sistemi di qualità di cui ai punti, 2), 3), 4) non sono cumulabili con la priorità di cui al punto 5).
	3) IGP Reg. CE n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni	8	
	4) DOC e DOCG riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 e conformi al Reg. (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni	10	
	5) Produzioni a marchio Qualità Controllata Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.)	5	

PRIORITA' RELATIVE AL PROGETTO	6) Progetto finalizzato ad azioni di informazione nei confronti dei consumatori	40	La priorità è attribuita secondo il principio della prevalenza finanziaria e quindi nel caso in cui le spese ammissibili siano riconducibili a tali tipologie di intervento, prevalenti rispetto alla spesa totale ammissibile. Le due priorità non sono cumulabili.
	7) Progetto finalizzato ad azioni di promozione volti a favorire nuovi sbocchi commerciali nel mercato interno	10	

9. CRITERI DI PRECEDENZA

Ai fini della formulazione delle singole graduatorie settoriali, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 8., verranno collocati in graduatoria in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- iniziative dedicate a prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e relativa normativa nazionale di attuazione;
- iniziative con maggiore importo di spesa ammissibile.

In caso di ulteriore parità verrà utilizzato il criterio riferito all'ordine temporale dell'inserimento della domanda a SOP (numero AGREA).

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle domande dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, reperibili sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine perentorio di scadenza della presentazione delle istanze è fissato al **31 gennaio 2012**.

Nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza. Tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) progetto di informazione/promozione nel quale siano evidenziati:
 - la rispondenza delle azioni previste agli obiettivi specifici della Misura con particolare riferimento all'aspetto di azione di sistema, presupposto per sinergie

con attività connesse a quella agricola ed attività afferenti ad altri settori produttivi;

- il programma degli interventi previsti, gli obiettivi e le finalità perseguite, le motivazioni tecnico-economiche e le conseguenti scelte adottate;
 - la descrizione analitica delle azioni che si intendono attuare e delle attività necessarie, corredate del piano dei costi;
- 2) preventivi di spesa per la valutazione della congruità degli interventi. Si specifica che, nel caso di acquisizione di beni e servizi, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto fra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario sottoscriva una breve relazione tecnico/economica. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro, al netto di IVA, è ammessa la presentazione di un unico preventivo idoneamente motivato. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene/servizio al fine di rientrare in questa casistica. Nel caso di acquisizioni di beni/servizi per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è ammessa la presentazione di un'unica offerta, supportata da una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte in grado di fornire i beni oggetto di finanziamento, allegando una specifica relazione giustificativa;
- 3) atto costitutivo e statuto del richiedente l'aiuto;
- 4) per i soggetti che svolgono attività economica d'impresa: certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- 5) nel caso di soggetti la cui forma societaria preveda la presenza di Consiglio d'Amministrazione, delibera riguardante l'approvazione del progetto, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi.

11. MODALITA' E TEMPI D'ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie. Detta istruttoria dovrà concludersi entro **60 giorni**, calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio individua i collaboratori che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in appositi verbali.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi al progetto che incidano nell'attribuzione dei punteggi.

Nel caso le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze presentate e risultate ammissibili, non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del protocollo AGREA.

Compete al Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi procedurali le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

12. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, entro 20 giorni dalla conclusione della suddetta istruttoria, assumerà uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

I progetti inseriti nella graduatoria di merito verranno finanziati nell'ordine della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Successivamente e subordinatamente all'acquisizione della documentazione relativa agli accertamenti di cui all'art. 10 del DPR n. 252/1998 - se dovuta - il Responsabile del

Servizio Aiuti alle imprese provvederà con propri atti formali alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti ed alla fissazione di eventuali prescrizioni tecniche, funzionali alla regolare esecuzione del progetto.

Esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali è riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore del soggetto beneficiario.

Eventuali economie derivanti da revoche disposte dall'Amministrazione e/o da rinunce di singoli beneficiari verranno riutilizzate nell'ambito della graduatoria medesima.

13. TEMPI DI ESECUZIONE DEI PROGETTI E PROROGHE

Lo sviluppo temporale dei progetti potrà avere una durata massima di 12 mesi calcolata a partire dalla data di notifica dell'atto di concessione del contributo.

Su motivata richiesta del beneficiario presentata almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la conclusione del progetto, l'Amministrazione regionale potrà concedere una sola proroga non superiore a 180 giorni.

Il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione del progetto comporta la revoca del contributo concesso.

14. VARIANTI

La richiesta di variante deve essere preventivamente presentata all'Amministrazione regionale e, in ogni caso, entro e non oltre 60 giorni antecedenti al termine stabilito per la conclusione del progetto.

Si prevede la possibilità di consentire un'unica variante nel corso della realizzazione del progetto.

Sono considerate varianti i cambiamenti al progetto originario che comportano cambiamenti degli elementi e dei parametri che hanno reso finanziabile il progetto, in particolare:

- modifiche sostanziali tecniche ed economiche delle azioni approvate;
- modifica della tipologia delle azioni approvate.

In ogni caso la variante non potrà comportare la ridefinizione degli obiettivi del progetto e l'aumento dell'importo della spesa ammessa ad aiuto e del relativo contributo concesso.

La richiesta di variante deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto beneficiario, deve essere corredata di una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione ed allegare la necessaria documentazione tecnica di supporto.

L'Amministrazione regionale provvederà, previa istruttoria di merito, ad autorizzare con atto formale la richiesta o ad esprimere formale diniego.

Ciò premesso, di norma non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative - purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della iniziativa - ed i cambi di preventivo purché sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso in sede di concessione.

15. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La domanda di pagamento dovrà essere compilata utilizzando l'applicativo SOP predisposto da AGREA, ed inviata al Servizio Aiuti alle Imprese entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la realizzazione del progetto.

Alla domanda di pagamento occorre allegare la seguente documentazione, necessaria per procedere all'accertamento finale sull'avvenuta realizzazione del progetto:

- relazione conclusiva, redatta in forma comparabile con il progetto approvato, riguardante le attività realizzate, nella quale siano dettagliati i risultati conseguiti e la ricaduta dell'attività di informazione/promozione;
- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate in sede di istruttoria di ammissibilità del progetto, al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia delle fatture o altri documenti fiscalmente validi, rilasciati dai soggetti fornitori/erogatori del bene e/o servizio, attestanti la spesa;
- copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento da effettuarsi coerentemente con quanto previsto nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010 (con espressa esclusione della modalità di pagamento in contanti).
- documentazione relativa al materiale informativo/promozionale realizzato;
- eventuale ulteriore documentazione indicata nell'atto di concessione del contributo.

Si specifica che affinché una spesa possa essere considerata ammissibile a contributo in sede di istruttoria a consuntivo è necessario, in particolare:

- che rientri nelle voci di spesa ammissibili indicate per ciascuna tipologia di azione dal presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- che sia sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data di presentazione del rendiconto finale;

- che le fatture e/o gli altri documenti contabili siano emessi a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo;
- che sia comprovata da fatture. Ove ciò non sia possibile, deve essere comprovata da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

In sede di verifica finale del progetto di informazione/promozione, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

16. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI ED EROGAZIONE

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA).

Non è prevista la possibilità di richiedere l'erogazione di acconti o anticipazioni.

L'erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari sarà effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione delle attività e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l'operazione/intervento secondo le modalità indicate nel paragrafo 15.

Resta fermo che – in caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto – gli aiuti concessi ai beneficiari saranno oggetto di revoca.

17. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati a verificare che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso e che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco (ed a campione "in itinere") prima dell'effettuazione del pagamento per verificare la corretta realizzazione dell'investimento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del beneficiario dell'aiuto.

18. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio i progetti proposti da soggetti che sono stati esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. n. 15/1997 e dell'art. 30, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 65/2011.

I beneficiari sono inoltre tenuti al rispetto degli obblighi informativi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1077/2010.

I beneficiari hanno l'impegno:

- di conservare per almeno 3 anni dalla data di inoltro della domanda di pagamento il materiale informativo - promozionale realizzato nonché gli altri prodotti eventualmente realizzati nel progetto;
- di mantenere aggiornati e operativi i siti web eventualmente realizzati nel progetto per almeno 3 successivi alla data di inoltro della domanda di pagamento.

19. REVOCHE E SANZIONI

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca dei contributi concessi, anche se già erogati, qualora:

- a) non rispetti gli obblighi imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 65/2011.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa. Ai sensi del medesimo articolo di legge è inoltre prevista - in caso di revoca - l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

Per ciò che riguarda le specifiche riduzioni/esclusioni di cui al Reg. (CE) n. 1975/2006, quale sostituito dal Reg. (CE) n. 65/2011 si rimanda a quanto disposto nell'Allegato A) dell'Allegato 2, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 672 del 18 maggio 2009.

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo Dr. Marco Calmistro, Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non indicato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale vigenti, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

Per gli aspetti tecnici ed amministrativi/procedurali

➤ Gianna Claudia Orlandini

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274876 - Fax: +39.051.5274669

➤ Maria Costanza Balboni

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274471 - Fax: +39.051.5274669